

**ACCADEMIA
MUSIC★L
THEATRE TRIESTE**

**ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**

Affiliazioni: CSAIn n. 241901, UILT n. 01684
Registri: ASD CONI n. 264766, APS FVG n. 355

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DI DATA
12 SETTEMBRE 2022
SESSIONE STRAORDINARIA**

Alle ore 18:30 il Presidente constata che non è presente in persona o per delega la maggioranza dei soci con diritto di voto, cioè maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale (11 su 15) e rimanda l'apertura dell'Assemblea alla seconda convocazione fissata per le ore 19:30.

Alle ore 19:30 il Presidente verifica le presenze dei soci così come riportate nell'Allegato A e dichiara aperta la seduta.

Nomina segretario verbalizzante Rachele Silano.

Il Presidente apre la sessione straordinaria trattando il primo e unico punto all'ordine del giorno avendo verificato la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto:

Approvazione del nuovo statuto in adeguamento al d.legs. 117/2017

Dopo le spiegazioni del caso, il Presidente legge la bozza del nuovo statuto, commentando le variazioni più rilevanti, in particolare quella che uniforma l'anno sociale a quello solare per cui preannuncia che quest'anno verranno presentati due conti consuntivi: uno entro dicembre 2022 con il vecchio regime, abbracciante il periodo settembre 2021-agosto 2022 ed uno entro aprile 2023 relativo all'anno solare 2022. Non essendovi ulteriori interventi, il Presidente mette in votazione il nuovo Statuto Allegato sub B) al presente verbale, di cui fa parte integrante.

La votazione si svolge in modo palese per alzata di mano ed il nuovo Statuto viene approvato all'unanimità.

Il presidente dichiara chiusa la sessione straordinaria.

Sono le ore 20:30

IL PRESIDENTE

(Paolo Marassi)

Paolo Marassi

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

(Rachele Silano)

Rachele Silano

Registrato a Trieste il

Serie 3 - Liquidati €

(Euro

Versati il

31/10/2023 al n° 4173
esente

IL DIRETTORE


1/15
IL FUNZIONARIO
dott.ssa Anna Dimich



ALLEGATO A)

N.ORD.	COGNOME	NOME	DIRITTO VOTO	PRESENTI	CON DELEGA A N.
1	Agosto	Stefano			
2	Aiosa	Vincenza			
3	Alberti	Ilaria			
4	Alfano	Giulio			
5	Amstici	Alessandra			
6	Aragno	Eloisa			
7	Balaceano	Ana Maria			
8	Balestra	Roberta			
9	Barbaro	Elisabetta	X	X	64
10	Baroffio	Laura			
11	Battilana	Maria			
12	Belnome	Daniela			
13	Bensi	Federica			
14	Bertos	Mery			
15	Bezzi	Annelore			
16	Bologna	Alessandro			
17	Bologna	Emma			
18	Bonifacio	Barbara			
19	Bujnita	Adelina			
20	Buri	Claudia			
21	Buzzin	Vanessa			
22	Caiulo	Alice			
23	Camber	Beatrice			
24	Camber	Gianpaolo			
25	Campi	Eva	X		
26	Cavallo	Vincenzo Pio			
27	Ceppi	Barbara			
28	Chiodi	Elisa	X	X	
29	Chiodi	Francesca	X		
30	Cimino	Sharon			
31	Codega	Luca			
32	Colarusso	Alessia			
33	Corigliano	Nebrina			
34	Cossutta	Dario			
35	Danieli	Sara			
36	De Lorenzi	Samuel			
37	De Risola	Roberto	X		
38	De Sena	Gianluca			
39	Diaz Ovedo	Dania			
40	Donzello	Elena	X	X	
41	Dragogna	Roberta			
42	Duda	Andrea			
43	Dussi	Riccardo			
44	D' Agostino	Rossana	X	X	
45	Ferigutti	Stefano			
46	Frandolic	Kristina			

ALLEGATO A)
 13/10/2022
 4173
 IL FUNZIONARIO
 dell'Assessorato Provinciale



Sh
 M



47	Freni	Luca		
48	Friolo	Monica		
49	Ghersetich	Marco		
50	Gitto	Ambra		
51	Gozzi	Martina		
52	Greco	Rosanna		
53	Gulich	Elena		
54	Hudorovich	Manuel		
55	Krizmancic	Lucia		
56	Lanzafame	Alberto		
57	Laudicina	Daniela		
58	Lenardon	Chiara		
59	Leonardi	Valeria		
60	Lo Vecchio	Cristina		
61	Lovrinic	Alice		
62	Manzoni	Cecilia		
63	Marass	Alice Victoria		
64	Marass	Paolo	X	X
65	Margiore	Gabriele	X	X
66	Marinelli	Serena		
67	Martinez	Sofia		
68	Marton	Riccardo		
69	Masi	Paola	X	X
70	Mastini	Gianluca		
71	Mauri	Isabella		
72	Mombello	Antonella		
73	Moro	Giada		
74	Nadal	Cristina		
75	Olteanu	Ioana Renata		
76	Orassi	Fabio		
77	Osmani	Alma		
78	Ossola	Lorenzo		
79	Pace	Sandi		
80	Pacorig	Stefano		
81	Padovan	Roberta		
82	Pangras	Diana Ramona		
83	Perno	Marco		
84	Petruzzelli	Maria		
85	Pettorosso	Laura		
86	Pollastri	Martina		
87	Puggioni	Michaela		
88	Rakic	Silvana		
89	Rizzo	Antonia	X	
90	Rossetti	Fabrizio		
91	Sampognaro	Francesco	X	X
92	Serli	Stefano		
93	Silano	Rachele	X	X
94	Spinelli	Manuela		
95	Staffa	Paola		
96	Staffieri	Monika		

Fr


Ma

97	Stefani	Luca			
98	Stelli	Denise			
99	Stulle	Erika			
100	Urbisaglia	Giulia			
101	Varin	Roberta			
102	Vascotto	Paolo			
103	Veglia	Ingrid			
104	Visini	Martina			
105	Vitale	Giada	X	X	44
106	Wabitsch	Marco			
107	Zerial	Sabrina	X	X	
108	Zotti	Tania			
109	de Gioia	Mariangela			
	TOTALI		15	11	2

Firme dei presenti:

Sabrina Zerial	
Francesco Sampognaro	
Paola Masi	
Paolo Marass	
Elena Donzello	
Rachele Silano	
Gabriele Margiore	
Rossana D'Agostino	
Elisa Chiodi	

DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 12 SETTEMBRE 2022
31/6/2022
4173
IL FUNZIONARIO
Mott.ssa M. M. Minich



Allegato B)

**STATUTO DELL'ACCADEMIA MUSICAL THEATRE TRIESTE ASD e APS
APPROVATO NELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 12 SETTEMBRE 2022 IN
SOSTITUZIONE DI QUELLO REGISTRATO PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE IN
DATA 26/09/2019 AL N. 3376 SERIE 3**

**ART. 1
(Denominazione, sede e durata)**

In adeguamento alla normativa in materia l'associazione non riconosciuta di Promozione Sociale, Sportiva dilettantistica e Compagnia Filodrammatica Accademia Musical Theatre Trieste assume la denominazione: Accademia Musical Theatre Trieste Associazione Sportiva Dilettantistica e Associazione di Promozione Sociale (Acronimo: AMTT) con sede legale nel Comune di Trieste e con durata illimitata.

**ART. 2
(Finalità)**

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, come da D. Lgs. 117/2017 – Art. 5:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

L'associazione intende concretare le attività di interesse generale sopra riportate, attraverso le seguenti azioni:

- 1) organizzazione per i propri soci di corsi di formazione nelle discipline fondamentali del Musical e cioè Canto, Recitazione e Danza;
- 2) realizzazione di spettacoli pubblici, prevalentemente sotto la forma di Musical, atti a sensibilizzare gli spettatori su temi di valenza sociale;

3) organizzazione di eventi dedicati alle comunità che versano in situazioni di disagio, come ad esempio Case di riposo per anziani.;

4) organizzazione di eventi sportivi.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

L'associazione si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni o Enti di Promozione Sportiva cui intenderà affiliarsi. Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti delle Federazione o Enti di Promozione Sportiva cui è affiliata dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti Enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali e/o degli enti di promozione sportiva cui è affiliata nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

L'associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee di settore federali.

Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Articolo 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, codice fiscale, nonché recapiti telefonici ed eventuale e-mail;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera sulle istanze non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o di termine.

Articolo 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;

- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

Articolo 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, esclusione o recesso.

 a) L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, od anche si rende irreperibile ai contatti dichiarati, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto previa proposta del Consiglio di Amministrazione che dovrà essere comunicata all'interessato.

 L'Assemblea delibererà dopo aver esaminato le eventuali controdeduzioni dell'interessato che potrà ricorrere in sede giudiziaria.

b) L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio di Amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto a decorrere dall'estinzione di eventuali obblighi progressi dell'associato nei confronti dell'associazione.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Articolo 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

1. - l'Assemblea;
2. - il Consiglio di Amministrazione
3. - il Presidente;
4. - Il Consiglio di Controllo;
5. - Il Revisore Legale dei Conti

Articolo 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

Ciascun associato ha un voto

 Ciascun associato con diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con diritto di voto mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i comma 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

 La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta o telematica, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea ai riferimenti risultanti dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata al Presidente da almeno un decimo degli associati con diritto di voto.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca il Presidente, il Vice Presidente, gli altri componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera, se presenti fisicamente o per delega più della metà degli associati con diritto di voto, con la maggioranza assoluta dei presenti, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21, c. 2 del C.C.);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza prevista dall' Art. 21 c. 3 del C. C., lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di più della metà degli associati con diritto di voto, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Articolo 8 (Consiglio di amministrazione)

 Il Consiglio di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;

- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea per la durata di 5 anni e possono essere rieletti.

Gli amministratori sono scelti tra gli associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

PM
Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

la
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, a meno che non venga stabilito diversamente dal presente statuto. Ad ogni modo le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dall'Assemblea.

Il Presidente dura in carica quanto Il Consiglio di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 10 (Organo di Controllo)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo.

Articolo 11 (Revisore Legale dei Conti)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

Articolo 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai fondatori, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 14 **(Risorse economiche)**

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, corrispettivi da corsi di formazione, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Articolo 15 **(Bilancio di esercizio)**

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale nelle forme previste dall'art. 13 comma 1 e 2 e dall'art. 14 comma 1 del D.Lgs 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Articolo 16 **(Libri)**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.

Articolo 17 **(Volontari)**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite

dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 18 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 5% del numero degli associati.

Articolo 19 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dal Consiglio di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Articolo 20
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre associazioni di promozione sociale operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Articolo 21
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.